

REGOLAMENTO (CE) N. 1218/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1994

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3624/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 950/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3624/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 53.